



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali

Servizio cancelleria
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00
F +41 (0)58 203 10 20
cancelleria@bellinzona.ch

30 agosto 2019

Interrogazione 41/2019

Alessandro Lucchini e cofirmatari intitolata "Per una Bellinzona viva: più dialogo e meno multe!"

Gentili Signore,
Egregi Signori,

l'interrogazione si riferisce al tema, dibattuto, dell'attrattività dei ritrovi pubblici – anche attraverso l'organizzazione di concerti e feste con musica - e il diritto della cittadinanza alla quiete pubblica. L'autorità, come è comprensibile, è chiamata a una ponderazione tra interessi legittimi ma contrapposti, tenendo in considerazione i dispositivi di legge in vigore, sia a livello cantonale sia a livello comunale.

In questo senso la legislazione cantonale in ordine agli esercizi pubblici non prevede espressamente che gli stessi abbiano a proporre intrattenimenti musicali, soprattutto se "live", siccome improntata al servizio di ristorazione e albergheria. A livello comunale fanno inoltre stato le normative applicabili di Piano Regolatore, in specie ai gradi di sensibilità in relazione alle varie zone della città. L'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 21 maggio 2007 (dell'ex Comune di Bellinzona) stabilisce infine gli orari entro i quali è consentito "perturbare la quiete pubblica". Normativa valida anche per gli esercizi pubblici, che tra le 23.00 e le 7.00 di regola non possono intraprendere azioni tali da disturbare la quiete notturna.

L'Ordinanza municipale prevede però anche delle deroghe al principio della quiete notturna, nel caso di manifestazioni e feste organizzate su suolo pubblico o su suolo privato da esercizi pubblici. In questi casi è possibile organizzare esibizioni musicali anche oltre le 23.00, previa richiesta di autorizzazione al Municipio. Richieste che, fatta la dovuta ponderazione tra gli interessi citati in entrata, vengono di regola accolte. Infatti, nel 2018 e nei primi 7 mesi del 2019 nessuna delle peraltro poche richieste è stata negata.

Il Municipio non ritiene pertanto vi sia un problema particolare in questo ambito con gli esercenti. Purché vengano rispettate le norme in vigore. In caso di mancata richiesta di deroga il Municipio, attraverso la Polizia comunale, non può fare altro che far rispettare il diritto alla quiete notturna.

Il Municipio predilige di principio il dialogo con qualsiasi referente socio-economico piuttosto che intervenire con procedure sanzionatorie, ma appare del tutto evidente come non sia possibile derogare totalmente e sistematicamente a regole legislative esistenti anche perché altri cittadini ne esigono giustamente il rispetto.

Anche in mancanza di richiesta di deroga va comunque ricordato come l'art. 9cpv. 2 dell'Ordinanza municipale sui rumori molesti prevede in ogni caso che "dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi in tale ottica, vi è quindi molta tolleranza.

Nello specifico, per quanto riguarda le multe per disturbo della quiete pubblica, invero poche negli ultimi due anni e mezzo, si rileva che le stesse riguardano pochi esercizi pubblici, di cui due "recidivi". Nel 2017 sono stati sanzionati 5 esercizi pubblici, di cui solo uno in centro città; nel 2018 4 sanzioni, di cui nessuno in centro città e nel 2019 2 sanzioni entrambe ad un locale notturno del centro città.

Quanto alle specifiche domande si risponde:

1. Quale ordinanza sulla "repressione dei rumori molesti e inutili" è in vigore nella Nuova Città di Bellinzona dopo l'aggregazione? Non pensa il Municipio di doverla aggiornare?

Attualmente è in vigore l'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 21 maggio 2007 (dell'ex Comune di Bellinzona). L'armonizzazione della stessa è prevista nell'ambito dei lavori per l'aggiornamento della legislazione comunale in ordine alla creazione del nuovo Comune.

2. A livello giuridico, quali accertamenti sono necessari, e quali sono le modalità da utilizzare, per poter infliggere una multa ad un esercente?

Rilevamenti fonometrici sono auspicabili, ma costituiscono un'esigenza imprescindibile soltanto nel caso di immissioni non occasionali. È peraltro fuori luogo pretendere che qualsiasi infrazione alle norme poste a tutela della quiete pubblica debba essere accertata mediante misurazioni effettuate con apparecchi atti a rilevare il livello sonoro delle immissioni foniche. L'Autorità alla quale incombe l'onere probatorio, deve potere dimostrare il perfezionamento dell'infrazione anche attraverso semplici deposizioni testimoniali che forniscano precisi e dettagliati ragguagli sull'intensità, sulla durata e sulle altre caratteristiche della turbativa.

3. Come avvengono di solito le segnalazioni di presunti rumori molesti provenienti dagli esercizi pubblici e come si svolgono i rilevamenti e le verifiche dei rumori considerati molesti? Ad esempio, viene sempre utilizzato un fonometro? Qualora non venissero sempre utilizzati strumenti oggettivi di misurazione dei rumori, non crede il Municipio che si possano così creare delle situazioni di arbitrarietà nella riscossione di una multa?

Le segnalazioni sono presentate alla Polizia comunale in tempo reale da cittadini che si sentono disturbati; gli agenti verificano la situazione recandosi sul posto e accertando i fatti al momento specifico. Come presentato in risposta alla domanda numero due, è sufficiente una deposizione testimoniale, quindi una constatazione da parte degli agenti, oltre alla segnalazione dei cittadini.

Non è quindi in vigore l'uso di un fonometro e anche se non si può certo negare che vi

sia un certo margine di apprezzamento sulla situazione, che potrebbe anche essere interpretato come "arbitrario", non si può certo pensare di tollerare qualsiasi attività solo perché fonte di reddito degli esercizi pubblici.

- 4. Non crede il Municipio che sia dapprima preferibile favorire il dialogo con gli esercenti che promuovono un'offerta anche musicale, così come tra gli esercenti e il vicinato, piuttosto che passare direttamente ad un'azione "repressiva" infliggendo multe con il rischio di creare sconforto tra chi cerca di animare la vita alla Città anche in orari serali/notturni?**

Il dialogo con gli esercizi pubblici è già una realtà ed è proprio improntato per discutere preventivamente delle attività ammesse e/o tollerate ed evitare interventi sanzionatori. Il contatto tra esercenti e il vicinato dovrebbe invece essere di competenza delle parti e non del Municipio.

- 5. Considerate le note difficoltà degli esercizi pubblici della Città non crede il Municipio di dover rivedere l'ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili?**

Si rimanda a quanto in risposta alla domanda 1.

- 6. Nell'ottica della Nuova Città, il Municipio non pensa di poter predisporre sul territorio comunale di alcune zone del centro e non, per cui siano facilmente ottenibile deroghe alla sopracitata ordinanza?**

Come detto l'Ordinanza attualmente in vigore già prevede la possibilità di richiedere delle deroghe. Possibilità che viene sfruttata da alcuni esercizi pubblici. Si tratta evidentemente, e come spiegato, di ponderare interessi legittimi, ma contrapposti, quelli degli esercenti allo svolgimento di attività di intrattenimento musicale anche dopo le 23.00 e quelli del vicinato alla quiete notturna.

Con i migliori saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco

Mario Branda

Il Segretario

Philippe Bernasconi

Inviata a:

Alessandro Lucchini, Lisa Boscolo, Isabella Zanini, Ronnie David, Sabina Calastri, Andrea Cereda e Fabio Käppeli